REGOLAMENTO (CEE) N. 2964/86 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1986

relativo a misure eccezionali da adottare nel settore delle carni bovine in seguito alla comparsa dell'afta epizootica in talune regioni italiane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 23,

considerando che, essendosi manifestata l'afta epizootica in talune regioni di produzione in Italia, la spedizione di bovini vivi e di certe carni bovine in provenienza da tali regioni verso gli altri Stati membri è temporaneamente vietata in virtù della decisione 86/448/CEE della Commissione, del 4 settembre 1986, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia (3);

considerando che, per tener conto delle limitazioni della libera circolazione che ne risultano, devono essere prese misure eccezionali di sostegno del mercato in tali regioni;

considerando che nelle regioni italiane in questione non è più possibile apporre sulle carni il bollo di salubrità né rilasciare il certificato di sanità previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere e) e f), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85;

considerando che queste carni non possono quindi essere acquistate all'intervento, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1375/86 (6); che, onde evitare conseguenze incompatibili con i principi di sostegno dei prezzi di cui i produttori di carni bovine fruiscono in virtù del regime d'intervento, occorre rendere possibile l'acquisto delle carni in oggetto pur garantendo il loro facile riconoscimento in caso di separato ritiro dall'ammasso;

considerando che tali misure possono essere prese soltanto ai fini del sostegno del mercato e per la durata strettamente necessaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 29 settembre al 31 dicembre 1986 l'organismo d'intervento italiano acquista, entro il limite di 6 000 t, le carni delle categorie elencate in allegato al prezzo indicato in corrispondenza di ciascuna categoria.

2. Possono essere acquistate solamente le carni provenienti da bovini adulti allevati in unità sanitarie locali nelle quali è stata constatata l'afta epizootica e che non sono stati dichiarati indenni da tale malattia, nonché le carni provenienti da bovini adulti allevati nelle unità sanitarie locali.

Non sono più acquistate carni provenienti da bovini adulti allevati in unità sanitarie locali nelle quali l'afta epizootica non è più constatata da tre mesi né quelle provenienti da bovini adulti allevati nelle unità sanitarie locali confinanti con le suddette unità sanitarie locali.

Le autorità italiane comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche del limite della zona contaminata.

3. Sulle carni acquistate a norma del paragrafo 1 viene apposto un bollo distintivo equivalente a quello previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera e) della direttiva 64/433/CEE.

Esse sono immagazzinate separatamente in partite facilmente identificabili.

Articolo 2

Le comunicazioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2226/78 sono effettuate separatamente per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 259 dell'11. 9. 1986, pag. 34.
(4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(5) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(6) GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Categoría A : Canales de jóvenes animales machos no castrados, de menos de 2 años.

Kategori A : Slagtekroppe af unge ikke-kastrerede handyr på under to år.

Kategorie A : Schlachtkörper von jungen männlichen, nicht kastrierten Tieren von weniger als 2 Jahren.

Κατηγορία A: Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των 2 ετών.

Category A : Carcases of uncastrated young male animals of less than two years of age.

Catégorie A : Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans.

Categoria A : Carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni.

Categorie A : Geslachte niet-gecastreerde jonge mannelijke dieren, minder dan 2 jaar oud.

Categoria A : Carcaças de animais jovens machos, não castrados, de menos de dois anos.

Precio de compra expresado en ECUS por 100 kilogramos de productos
Opkøbspris i ECU pr. 100 kg af produkterne
Ankaufspreis in ECU je 100 kg des Erzeugnisses
Τιμή αγοράς σε ECU ανά 100 χγρ προϊόντων
Buying-in price in ECU per 100 kg of product
Prix d'achat en Écus par 100 kilogrammes de produits
Prezzi di acquisto in ECU per 100 kg di prodotti
Aankoopprijs in Ecu per 100 kg produkt
Preço de compra expresso em ECUs por 100 quilogramas de produtos

— *Quarti posteriori, taglio diritto a 5 costole :*

Categoria A classe U2	442,80
Categoria A classe U3	439,20
Categoria A classe R2	424,80
Categoria A classe R3	420,00
Categoria A classe O2	397,20
Categoria A classe O3	391,20

— *Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola :*

Categoria A classe U2	461,25
Categoria A classe U3	457,50
Categoria A classe R2	442,50
Categoria A classe R3	437,50
Categoria A classe O2	413,75
Categoria A classe O3	407,50